

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/81 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per determinati prodotti fatti a mano, la Comunità economica europea si è dichiarata pronta ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi doganali per un importo globale di 5 000 000 di unità di conto e nel limite di un valore di 500 000 unità di conto per ogni voce o sotto-voce tariffaria considerata; che, nel quadro dell'attuazione della dichiarazione di intenzioni concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici, l'importo contingente totale e il massimale ammesso per ogni voce o sottovoce tariffaria sono stati portati rispettivamente a 10 000 000 di unità di conto e a 1 200 000 unità di conto; che l'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese di fabbricazione attestante che le merci in questione sono fatte a mano; che il formulario del certificato di fabbricazione, il cui modello è allegato ai regolamenti adottati ogni anno dal Consiglio per l'apertura di detti contingenti tariffari ed in particolare al regolamento (CEE) n. 3182/80 <sup>(1)</sup>, non corrisponde alle più recenti norme internazionali; che, in particolare, non è conforme al formulario quadro raccomandato dalla Commissione economica per l'Europa a Ginevra per i documenti utilizzati nel commercio con l'estero; che, per tener conto di detta raccomandazione, è opportuno adottare i modelli del certificato di fabbricazione; che, nell'intento di fare economia, l'impiego di

formulari conformi al modello precedente deve essere autorizzato fino al 31 dicembre 1982; che occorre, quindi, aprire il 1° gennaio 1982 il contingente tariffario in questione, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari <sup>(2)</sup>;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i suddetti prodotti non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che il grado di esaurimento del contingente tariffario comunitario aperto finora non consente un giudizio definitivo sul reale fabbisogno di ciascuno degli Stati membri; che

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 13. 12. 1980, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

pertanto non resta altra soluzione possibile che dividere l'importo del contingente tariffario in nove parti ed assegnarne una rispettivamente agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Germania, alla Grecia, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia e al Regno Unito, mentre l'ultima parte è tenuta in riserva per coprire gli ulteriori fabbisogni degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue quote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente tariffario ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta, in quanto non sembra indispensabile, allo stato attuale, prevedere nel presente regolamento provvedimenti particolari per evitare che venga superato il massimale d'imputazione, di 1 200 000 ECU per voce o sottovoce tariffaria;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, si rendesse disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982, è aperto un contingente tariffario comunitario del volume di 10 000 000 di ECU, con un importo massimo di 1 200 000 ECU per ciascuna voce o sottovoce tariffaria considerata, per i prodotti elencati nelle tabelle che seguono:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.); sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, coltetti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
	B. di altre materie
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:
	C. altri accessori per oggetti di vestiario
44.24	Oggetti di uso domestico di legno
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.21	<p>Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :</p> <p>D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti</p> <p>F. altri :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto</p> <p style="padding-left: 20px;">II. non nominati</p>
ex 55.09	<p>Altri tessuti di cotone :</p> <p>— Tessuti tinti o stampati a mano secondo il procedimento « batik »</p>
58.01	<p>Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati :</p> <p>A. di lana o di peli fini :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. contenenti, in peso, complessivamente più del 10. % di seta o di borra di seta (schappe)</p> <p>B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo</p> <p>C. di altre materie tessili</p>
58.10	<p>Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p>
59.02	<p>Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati :</p> <p>ex B. altri :</p> <p style="padding-left: 20px;">— Tappeti, tappetini</p>
60.05	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altri :</p> <p style="padding-left: 40px;">b) altri :</p> <p style="padding-left: 60px;">4. altri indumenti esterni :</p> <p style="padding-left: 80px;">bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] :</p> <p style="padding-left: 100px;">11. per uomo e per ragazzo :</p> <p style="padding-left: 120px;">ex bbb) di peli fini :</p> <p style="padding-left: 140px;">— Maglie, pullovers (con o senza maniche)</p> <p style="padding-left: 100px;">22. per donna, per ragazza e per bambini :</p> <p style="padding-left: 120px;">ex ccc) di peli fini :</p> <p style="padding-left: 140px;">— Maglie, pullovers (con o senza maniche)</p> <p style="padding-left: 60px;">II) altri indumenti esterni :</p> <p style="padding-left: 80px;">ex 11. di lana o di peli fini :</p> <p style="padding-left: 100px;">— Ponci a peli fini</p>
ex 61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo :</p> <p>B. altri :</p> <p style="padding-left: 20px;">V. altri :</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili :</p> <p style="padding-left: 60px;">ex 1. di lana o di peli fini :</p> <p style="padding-left: 80px;">— Ponci</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :
	— Indumenti tinti o stampati a mano secondo il procedimento « batik »
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :
	B. altri :
	II. altri :
	e) altri :
	2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili :
	ex aa) di lana o di peli fini :
	— Ponci e cappe, di lana
	— Ponci a peli fini
	5. Gonne, comprese le gonne-pantaloni :
	ex aa) di lana o di peli fini :
	— Gonne, tagli per gonne, di lana
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino :
	A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU per kg netto
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, manufatti simili
61.07	Cravatte
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.
62.01	Coperte
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per arredamento :
	ex B. altri :
	— Articoli in tessuti di cotone tinti o stampati a mano secondo il procedimento « batik »
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento :
	B. altri :
	IV. Tende ed altri manufatti per l'arredamento :
	ex c) di altri materiali tessili :
	— doppie tende, di lana
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne ed i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
ex 65.05	Cappelli, copricapi e altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce) anche guarniti :
	— Beretti di lana
66.02	Bastoni (comprese i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69 ; cubi e tessere per mosaici : A. Lavori di pietre da taglio o da costruzione : IV. scolpiti
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
74.19	Altri lavori di rame
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni ; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni ; specchi di metalli comuni : A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni : B. altri
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni ; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni : — Perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
94.03	Altri mobili e loro parti
95.05	Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori) : B. altri : II. non nominati
95.08	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori) ; lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove ; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03, e suoi lavori : B. altri
97.02	Bambole di ogni specie : ex A. Bambole (vestite o non) : — Bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese d'origine
97.03	Altri giacattoli ; modelli ridotti per divertimento : A. di legno

2. Il beneficio di questo contingente è peraltro riservato ai soli prodotti accompagnati da un certificato, riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli di cui all'allegato I rilasciato da una delle autorità riconosciute del paese di fabbricazione di cui all'allegato II, attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Tuttavia i modelli di certificato utilizzati precedentemente e allegati in particolare al regolamento (CEE) n. 3182/80, del 4 dicembre 1980, potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1982. Dette merci devono inoltre essere accettate come fatte a mano dalle autorità competenti della Comunità.

3. Nel quadro del contingente tariffario comunitario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate dall'atto di adesione del 1979.

#### Articolo 2

1. Una prima parte, pari ad un importo di 6 380 000 ECU, viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso:

	(in ECU)
Benelux	1 250 000
Danimarca	250 000
Germania	1 386 000
Grecia	16 000
Francia	1 250 000
Irlanda	163 800
Italia	757 000
Regno Unito	1 307 200

2. La seconda parte, pari ad un importo di 3 620 000 ECU, costituisce la riserva comunitaria.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3308/80, in particolare l'articolo 2, sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU.

#### Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1, o la stessa quota

diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota, pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurita la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite ed informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982.

#### Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1982, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1982 eccede il 50 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1982, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1982 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva.

*Articolo 6*

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1982, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Su domanda della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. KING

*BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I*

**MODELLER TIL FREMSTILLINGSCERTIFIKAT**

**MUSTER DER HERSTELLUNGSBESCHEINIGUNG**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

**MODEL CERTIFICATE OF MANUFACTURE**

**MODÈLES DE CERTIFICAT DE FABRICATION**

**MODELLI DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE**

**MODELLEN VAN CERTIFICAAT VAN VERVAARDIGING**



1 Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)	2 Nummer	00000	
3 Modtager (navn, fuldstændig adresse, land)	<b>CERTIFIKAT</b> <b>VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER</b> <b>(HANDICRAFTS)</b>  <b>udstedt med henblik på opnåelse af præferencetoldbehandling i Det europæiske økonomiske Fællesskab</b>		
	4 Fremstillingsland	5 Bestemmelsesland	
6 Sted og dato for indskibning – transportmiddel	7 Supplerende oplysninger		
8 NØJE BESKRIVELSE AF VARERNE – Mærker og numre – Antal kolli og disses art	9 Antal <sup>(1)</sup>	10 Værdi fob <sup>(2)</sup>	
	11 DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Undertegnede erklærer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere i det land, der er anført i rubrik nr. 4.		
12 Kompetent myndighed (navn, adresse, land)	Sted ..... Dato .....  (Underskrift) (Stempel)		

(1) Anfør, hvorvidt det drejer sig om antal dele, meter, m<sup>2</sup> eller kilo.  
(2) I den valuta, der er anført i købekontrakten.



1 Ausführer (Name, vollständige Anschrift, Land)	2 Nummer	00000	
3 Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Land)	<b>BESCHEINIGUNG          FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN          (HANDICRAFTS)</b>  <b>ausgestellt für die Zulassung zur zolltariflichen Vorzugsregelung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft</b>		
	4 Herstellungsland	5 Bestimmungsland	
6 Ort und Datum der Verladung – Beförderungsmittel	7 Zusätzliche Angaben		
8 GENAUE BESCHREIBUNG DER ERZEUGNISSE – Zeichen und Nummern – Anzahl und Art der Packstücke	9 Menge <sup>(1)</sup>	10 Wert fob <sup>(2)</sup>	
	<b>11 SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE</b> Der Unterzeichnende bescheinigt, daß die vorstehend bezeichnete Sendung ausschließlich in ländlichen Handwerksbetrieben des unter Nr. 4 angegebenen Landes handgearbeitete Waren enthält.		
12 Zuständige Behörde (Name, vollständige Anschrift, Land)	Ort ..... Datum .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(Unterschrift)</span> <span>(Stempel)</span> </div>		

(<sup>1</sup>) Angeben, ob es sich um Stück, Meter, Quadratmeter oder Kilogramm handelt.  
 (<sup>2</sup>) In der im Kaufvertrag angegebenen Währung.



1 Έξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	2 Άριθμός	00000	
3 Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ</b> <b>ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ</b> <b>(HANDICRAFTS)</b>  παραδίδεται για να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της άπολαβής του προτιμησιακού δασμολογικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας		
	4 Χώρα κατασκευής	5 Χώρα προορισμού	
6 Τόπος και χρονολογία αποστολής — Μέσον μεταφοράς	7 Συμπληρωματικά στοιχεία		
8 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ — Σημεία και άριθμοί — Άριθμός και είδος του δέματος	9 Ποσό- της (!)	10 Άξια fob (?)	
<b>11 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b> Ο ύπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι ή άποστολή μέ την παραπάνω περιγραφή περιέχει άποκλειστικά προϊόντα χειροτεχνίας άπό οίκοτεχνίτες της χώρας που άναφέρεται στο τετράγωνο άριθ. 4.			
12 Άρμόδια ύπηρεσία (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	Έν ..... τή .....  (Υπογραφή) (Σφραγίδα)		

(!) Άναφέρατε εάν πρόκειται περί άριθμού τεμαχίων, μέτρων, τετραγωνικών μέτρων ή κιλών.  
 (?) Στο νόμισμα της συμβάσεως πωλήσεως.



1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)</b>  <b>issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff regime in the European Economic Community</b>		
	4 Country of manufacture	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment – means of transport	7 Supplementary details		
8 DETAILED DESCRIPTION OF GOODS – Marks and numbers – Number and kind of packages	9 Quantity <sup>(1)</sup>	10 FOB value <sup>(2)</sup>	
	11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only handicraft products (handicrafts) of the cottage industry of the country shown in box No 4.		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....  (Signature) (Seal)		

(1) Indicate whether in pieces, metres, square metres or kilograms.  
(2) In the currency of the contract of sale.





1 Exportateur (Nom, adresse complète, pays)	2 Numéro	00000	
3 Destinataire (Nom, adresse complète, pays)	<b>CERTIFICAT          CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAIT À LA MAIN          (HANDICRAFTS)</b>  <b>délivré en vue de l'obtention du bénéfice          du régime tarifaire préférentiel dans la          Communauté économique européenne</b>		
	4 Pays de fabrication	5 Pays de destination	
6 Lieu et date d'embarquement – moyen de transport	7 Données supplémentaires		
8 DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES – Marques et numéros – nombre et nature des colis		9 Quantité <sup>(1)</sup>	10 Valeur fob <sup>(2)</sup>
<b>11 VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</b> Je soussigné, certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement des produits faits à la main par l'artisanat rural du pays indiqué dans la case n° 4.			
12 Autorité compétente (Nom, adresse complète, pays)	À ....., le .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(Signature)</span> <span>(Sceau)</span> </div>		

(1) Indiquer s'il s'agit d'un nombre de pièces, de mètres, de m<sup>2</sup> ou de kilogrammes.

(2) Dans la monnaie du contrat de vente.



1 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	2 Numero	00000	
3 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	<b>CERTIFICATO          RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO          (HANDICRAFTS)</b>  <b>rilasciato per ottenere il beneficio del          regime tariffario preferenziale nella          Comunità economica europea</b>		
	4 Paese di fabbricazione	5 Paese di destinazione	
6 Luogo e data d'imbarco — Mezzo di trasporto	7 Dati supplementari		
8 DESIGNAZIONE DETTAGLIATA DELLE MERCI — Marche e numeri — Numero e natura dei colli	9 Quantità <sup>(1)</sup>	10 Valore fob <sup>(2)</sup>	
	<b>11 VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE</b> Il sottoscritto certifica che la partita descritta sopra contiene esclusivamente dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale del paese indicato nella casella n. 4.		
12 Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)	A ..... il .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(Firma)</span> <span>(Sigillo)</span> </div>		

<sup>(1)</sup> Indicare se si tratta di un numero di pezzi, di metri, di m<sup>2</sup> o di chilogrammi.

<sup>(2)</sup> Nella moneta del contratto di vendita.



1 Exporteur (naam, volledig adres, land)	2 Nummer	00000			
3 Geadresseerde (naam, volledig adres, land)	<b>CERTIFICAAT          BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID          VERKREGEN PRODUCTEN          (HANDICRAFTS)</b>  <b>afgeleverd met het oog op het bekomen van de voordelen          van het regime der tariefpreferenties in de          Europese Economische Gemeenschap</b>				
6 Plaats en datum van inlading — vervoermiddel	4 Land van vervaardiging	5 Land van bestemming			
8 NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN — Merken en nummers — aantal en soort	7 Bijkomende gegevens		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1124 831 1291 1516">9 Hoeveelheid (1)</td> <td data-bbox="1291 831 1462 1516">10 fob waarde (2)</td> </tr> </table>	9 Hoeveelheid (1)	10 fob waarde (2)
9 Hoeveelheid (1)	10 fob waarde (2)				
<b>11 VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT:</b> Ik ondergetekende, verklaar dat de hierna omschreven zending uitsluitend producten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn vervaardigd in het land aangeduid in vak nr. 4.					
12 Bevoegde autoriteit (naam, volledig adres, land)	Te ..... de .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(Handtekening)</span> <span>(Stempel)</span> </div>				

(1) Aantal aan te duiden in stukken, meters, vierkante meters of kilogrammen.  
 (2) In de munt van het verkoopcontract.



## BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Fremstillingsland Herstellungsland Χώρα κατασκευής Country of manufacture Pays de fabrication Paese di fabbricazione Land van vervaardiging	Kompetent myndighed Zuständige Behörde Άρμόδια Ύπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit
Indien Indien 'Ινδία India Inde India India	All India Handicrafts Board
Pakistan Pakistan Πακιστάν Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan	Export Promotion Bureau
Thailand Thailand Ταϊλάνδη Thailand Thaïlande Tailandia Thailand	Department of Foreign Trade
Indonesien Indonesien 'Ινδονησία Indonesia Indonésie Indonesia Indonesië	Ministeriet for handel og kooperativer Ministerium für Handel und Genossenschaften  Department of Trade and Cooperatives Ministère du commerce et des coopératives Ministero del commercio e delle cooperative Ministerie van Handel en Coöperatieven
Philippinerne Philippinen Φιλιππίνες Philippines Philippines Filippine Filippijnen	National Cottage Industries Development Authority (NACIDA)
Iran Iran 'Ιράν Iran Iran Iran Iran	The Institute of Standards and Industrial Research in Iran (ISIRI)
Sri Lanka Sri Lanka Σρί-Λάνκα Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka	Department for Marketing and Export Promotion of Handicrafts of Sri Lanka

Fremstillingsland Herstellungsland Χώρα κατασκευής Country of manufacture Pays de fabrication Paese di fabbricazione Land van vervaardiging	Kompetent myndighed Zuständige Behörde 'Αρμόδια 'Υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit
Uruguay Uruguay Ούρουγουάη Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay	Dirección general de comercio exterior
Bangladesh Bangladesch Μπαγκλαντές Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh	Export Promotion Bureau
Laos Laos Λάος Laos Laos Laos Laos	Service national de l'artisanat et de l'industrie
Ecuador Ecuador 'Ισημερινός Ecuador Équateur Ecuador Ecuador	Ministerio de Industria, Comercio e Integración
Paraguay Paraguay Παραγουάη Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay	Ministerio de Industria y Comercio
Panama Panama Παναμάς Panama Panama Panama Panama	Cámara de comercio e industrias de Panamá — Dirección de comercio interior y exterior
El Salvador El Salvador 'Ελ Σαλβαδόρ El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador	Dirección de comercio internacional



Fremstillingsland Herstellungsland Χώρα κατασκευής Country of manufacture Pays de fabrication Paese di fabbricazione Land van vervaardiging	Kompetent myndighed Zuständige Behörde 'Αρμόδια 'Υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit
Malaysia Malaysia Μαλαισία Malaysia Malaysia Malaisia Maleisië	Malaysian Handicraft Development Corporation
Bolivia Bolivien Βολιβία Bolivia Bolivie Bolivia Bolivië	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo — Instituto boliviano de pequeña industria y artesanía
Honduras Honduras 'Ονδούρα Honduras Honduras Honduras Honduras	Dirección general de comercio exterior
Peru Peru Περού Peru Pérou Perù Peru	Ministerio de Industria y Turismo
Chile Chile Χιλή Chile Chili Cile Chili	Servicio de cooperación técnica (SERCOTEC)
Guatemala Guatemala Γουατεμάλα Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala	Dirección de comercio interior y exterior
Argentina Argentinien 'Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinie	Secretaria de Estado y comercio y negociaciones económicas internacionales